
PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

1. La domanda per attivare la procedura di VIA deve essere presentata all'autorità competente, ovvero allo sportello unico, ed essere corredata da:
 - a. Progetto definitivo (od esecutivo) [del Piano](#) di coltivazione e sistemazione finale che, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare tutte le attività previste nel comparto estrattivo, o nell'ambito estrattivo, e deve contenere almeno gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 4;
 - b. Studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che deve individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito o nel comparto estrattivo, e deve contenere gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 3, [nella "Direttiva generale sull'attuazione LR n.9/99 disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e nelle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica \(screening\) e del SIA per la procedura di VIA", approvate dalla Giunta regionale con del. 2002/1238 del 15.7.200](#), o quelli definiti dall'autorità competente sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, [di cui all'art. 19](#) delle NTA;
 - c. Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dal Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
4. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed il Comune. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato [e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale competente nonché sul sito Internet della Provincia](#), è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
5. Nell'ambito della procedura di VIA, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R., l'autorità competente indice una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
6. L'autorità competente trasmette il progetto ed il S.I.A. alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio. L'autorità competente può inoltre chiedere un parere preliminare alla Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive.

7. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui all'art. 17.
8. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi.
9. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
10. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
11. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere una volta depositato presso la Regione, la Provincia e i Comuni interessati, il S.I.A. ed il progetto modificato.
12. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate nei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17 della LR 9/99.
13. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening).
14. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening).
15. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
16. Il Comune informa annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.
17. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale. [Non sostituisce le procedure autorizzative di cui alla LR 17/91 e s.m., né il parere della Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive.](#)
18. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.L.vo 490/99, è trasmessa al Ministero [per i Beni Culturali e Ambientali dell'Ambiente](#), ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni.
19. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,

licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

20. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell'intervento estrattivo.
21. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.